

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le novità dell'RW 2016

di **Nicola Fasano**

Il quadro RW 2016 da un punto di vista **grafico** si presenta sostanzialmente **identico** a quello dell'anno scorso.

Tuttavia, devono essere segnalate un **paio di novità di rilievo** riguardanti **l'incremento della soglia** entro cui conti correnti e depositi esteri non sono oggetto di monitoraggio e la **semplificazione** compilativa in caso di **dossier titoli** esteri confermata dalla circolare 12/E/2016.

Con riferimento al **primo aspetto**, si ricorda che l'articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevede che gli **obblighi di monitoraggio non sussistono** per i depositi e conti correnti costituiti all'estero il cui **valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro**. Viene dunque incrementato a 15.000 euro il **previgente tetto di 10.000 euro**. Come noto, ai fini dell'esonero, deve farsi riferimento al picco massimo raggiunto complessivamente da tutti i depositi e conti correnti posseduti all'estero dal contribuente: è sufficiente che il predetto limite **sia superato anche solo un giorno** dell'anno perché scattino gli obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale. È evidente, pertanto, come, a tali fini, **nessun rilievo assuma il saldo** del conto (o dei conti) **al termine dell'anno**, né **la giacenza media annua**. Quest'ultima, in ogni caso, deve comunque essere rilevata in quanto rappresenta il **parametro di riferimento ai fini dell'Ivafe**, nella misura fissa di 34 euro, che risulta **dovuta solo qualora la giacenza media annua di tutti i conti e depositi detenuti presso il medesimo intermediario superi i 5.000 euro**.

In buona sostanza, potrebbe darsi il caso di un conto il cui saldo giornaliero **non abbia mai superato i 15.000 euro**, ma la cui **giacenza media è pari a 6.000 euro**: in tale ipotesi l'RW dovrà comunque essere compilato ai fini dell'Ivafe. È evidente, tuttavia, che la mancata compilazione dell'RW in un caso come quello appena prospettato non determina l'irrogazione delle sanzioni relative **al monitoraggio fiscale**, restando dovuta la sola Ivafe nonché i relativi interessi e sanzioni.

Da ultimo, va evidenziato che **la soglia dei 15.000 euro è circoscritta**, nei termini sopra esposti, **a conti e depositi esteri**, non avendo valenza alcuna con riferimento alle altre tipologie di investimenti e attività finanziarie estere che vanno, pertanto, monitorati, in linea di principio, anche se di ammontare pari a un euro.

Fra le altre attività finanziarie, strettamente connesse con i conti esteri, vi sono i **portafogli titoli**. A tal proposito, va segnalata la semplificazione compilativa di cui si diceva in apertura di

intervento. In particolare, nel corso di Telefisco 2016 e, da ultimo, nella conseguente **circolare 12/E/2016, par. 14.1**, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il **monitoraggio delle relazioni finanziarie deve essere effettuato unitariamente nel suo complesso**.

Si potrà pertanto indicare il **valore iniziale e il valore finale** di detenzione della relazione finanziaria, **non rilevando le eventuali singole variazioni** della composizione di quest'ultima. Tuttavia qualora nella relazione finanziaria vi siano **nuovi apporti di capitale** (versamento contanti, conferimento titoli, ecc.), questi comporteranno un nuovo adempimento dichiarativo. Pertanto, in tale fattispecie, gli **adempimenti dichiarativi** previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno **duplici**:

1. si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione **immediatamente antecedente al momento dell'apporto**;
2. in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione **successivo al momento dell'apporto** e il valore finale.

A tale scopo, e solo con riferimento al modello Unico 2016, in via transitoria, il **codice da utilizzare sarà il 14** "*altre attività estere di natura finanziaria*" (mentre a partire dal modello Unico 2017 è stato preannunciato uno specifico codice).

Ad ogni modo, la stessa Agenzia delle Entrate evidenzia che per consentire l'attività di controllo, **permane**, comunque, l'onere per il contribuente di predisporre e conservare un **apposito prospetto**, da esibire o trasmettere su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie **valorizzate in conformità ai criteri dettati nella circolare 38/E/2013**. Tale precisazione, tuttavia, **svuota** in parte **di significato la semplificazione** compilativa precedentemente descritta, imponendo comunque la redazione di un laborioso prospetto di dettaglio che, peraltro, non appare strettamente necessario nel momento in cui la relazione finanziaria può essere valorizzata unitariamente e tale valore unitario rappresenta la base di calcolo per eventuali sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Resta ferma, d'altro canto, la **necessità di procedere alla tassazione di eventuali redditi finanziari**, dividendi e *capital gain* in particolare, con il metodo **analitico** (basato sul principio del LIFO) previsto dall'articolo 68 Tuir, in quanto, in base all'attuale contesto normativo, **non è possibile** limitarsi a tassare quale reddito di periodo **l'eventuale incremento patrimoniale** della relazione alla fine dell'anno rispetto al valore all'01.01.